



REGOLAMENTO DIDATTICO D'ACCADEMIA

Accademia di Costume e di Moda Srl
Certificata UNI EN ISO 9001:2015

INDICE	Pag.
DEFINIZIONI	5
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	7
Art. 1 – Finalità	7
Art. 2 – Titoli e corsi di studio	7
Art. 3 – Crediti Formativi Accademici (CFA)	8
Art. 4 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio	8
Art. 5 – Regolamenti didattici dei Corsi di Studio	9
Art. 6 – Istituzione e attivazione dei Corsi di Studio	10
TITOLO II – STRUTTURE DIDATTICHE DI PRODUZIONE E DI RICERCA	12
Art. 7 – Strutture didattiche	12
TITOLO III – CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO	13
Art. 8 – Corsi di Diploma Accademico di I livello (DAPL)	13
Art. 8.1 – Ammissione	13
Art. 8.2 – Conseguimento del Diploma	13
TITOLO IV – CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO	14
Art. 9 – Corsi di Diploma Accademico di Secondo livello (DASL)	14
Art. 9.1 – Ammissione	14
Art. 9.2 – Conseguimento del Diploma	14
TITOLO V – CORSI DI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE	16
Art. 10 – Corsi di Specializzazione (CSA)	16
Art. 10.1 – Ammissione	16
Art. 10.2 – Conseguimento del Diploma di Specializzazione	16
TITOLO VI – CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	17
Art. 11 – Corsi di Dottorato di Ricerca (PhD)	17
Art. 11.1 – Ammissione	17
Art. 11.2 – Conseguimento del Diploma	17
TITOLO VII – MASTER ACCADEMICI	18
Art. 12 – Master Accademici (MA1 e MA2)	18
Art. 12.1 – Ammissione	18
Art. 12.2 – Conseguimento del Diploma di Master Accademico	18
TITOLO VIII – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE	18
Art. 13 – Attività didattiche speciali e integrative	18
TITOLO IX - ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGRATIVE	19
Art. 14.1 – Attività di tirocinio post diploma	19
Art. 14.2 – Corsi e attività di perfezionamento all'estero	19
Art. 14.3 – Produzione artistica	19
Art. 14.4 – Ricerca	19
Art. 14.5 – Servizi agli studenti	19

TITOLO X – ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	21
Sezione 1 – Programmazione, Coordinamento e Verifica	21
Art. 15 – Programmazione didattica	21
Art. 15.1 – Incompatibilità	21
Art. 15.2 – Piano degli studi annuale	21
Art. 15.3 – Piano di copertura degli insegnamenti	21
Art. 15.4 – Manifesto annuale degli studi	22
Art. 15.5 – Coordinamento delle attività didattiche	22
Art. 15.6 – Verifica dei risultati delle attività formative	22
Sezione 2 – Attribuzione compiti didattici	23
Art. 16 – Forme didattiche	23
Art. 16.1 – Corsi di insegnamento	23
Art. 16.2 – Esercitazioni e laboratori didattici	23
Art. 16.3 – Seminari didattici	23
Art. 16.4 – Tirocini	23
Art. 16.5 – Compiti didattici dei docenti	23
Sezione 3 – Accertamento della preparazione degli studenti	24
Art. 17 – Accertamento della preparazione degli studenti	24
Art. 17.1 – Ammissione agli esami di profitto	25
Art. 17.2 – Commissione degli esami di profitto	25
Art. 17.3 – Ammissione ai corsi di studio	26
Art. 17.4 – Accertamento della preparazione iniziale	27
Art. 17.5 – Prova finale di diploma	27
Sezione 4 – Qualità della didattica	29
Art. 18 – Attività di orientamento	29
Sezione 5 – Responsabilità didattiche	29
Art. 19 – Individuazione delle responsabilità	29
TITOLO XI – STUDENTI	30
Sezione 1 – Norme generali	30
Art. 20 – Rapporto formativo	30
Art. 21 – Immatricolazioni	30
Art. 21.1 – Iscrizioni e libretti accademici personali	30
Art. 21.2 – Immatricolazione in base a titolo di studio straniero	31
Art. 21.3 – Iscrizione di diplomati	31
Art. 21.4 – Iscrizione a corsi di insegnamento singoli	32
Art. 21.5 – Curricula e piani di studio individuali	32
Sezione 2 – Mobilità studentesca esterna e interna	32
Art. 22 – Trasferimento ad altre Accademie	32
Art. 22.1 – Trasferimenti ad altre istituzioni	33
Art. 22.2 – Passaggi di corso	33
Art. 23 – Riconoscimento degli studi pregressi	33
Art. 24 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi	34
Art. 24.1 – Rinuncia agli studi	34
Art. 24.2 – Decadenza della qualifica di studente	34
Art. 24.3 – Cessazione della qualifica di studente	35

Sezione 3 – Titoli accademici	35
Art. 25 – Rilascio dei diplomi accademici	35
Art. 25.1 – Rilascio di titoli congiunti	35
Art. 25.2 – Certificazioni dei titoli di studio	35
Art. 25.3 – Altre certificazioni	35
 TITOLO XII – DIRITTO ALLO STUDIO	 36
Art. 26 – Diritto allo studio	36
Art. 27 – Studenti diversamente abili	36
 TITOLO XIII – COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ	 36
Art. 28 – Comunicazione	36
 TITOLO XIV – ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	 37
Art. 29 – Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni	37

DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) **per Ministro o Ministero:** il Ministro o il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) **per istituzioni:** le Accademie di Belle Arti, l'Accademia Nazionale di Danza, l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- c) **per CNAM:** il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- d) **per Comitato:** il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario;
- e) **per sistema:** il sistema dell'Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- f) **per legge:** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268;
- g) **per Regolamenti Didattici:** i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli Corsi di studio, come previsto all'art. 14 dello Statuto di autonomia;
- h) **per Titoli:** Diploma Accademico di Primo Livello, Diploma Accademico di Secondo Livello, Diploma Accademico di Specializzazione, Diploma di Perfezionamento o Master, Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design, come individuati dal comma 1, art. 3 del DPR 212/2005 e rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;
- i) **per Corsi:** i corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL), i corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL), i corsi di Specializzazione (CSA), i corsi accademici di Perfezionamento o Masters di I Livello (MA1) e II Livello (MA2), i corsi di Dottorato di Ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design, come individuati nell'art. 3 del DPR 212/2005;
- j) **per Scuola:** l'insieme dei Corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
- k) **per Dipartimento:** la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle Scuole ad esso afferenti;
- l) **per Credito Formativo Accademico (CFA):** la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- m) **per Obiettivi Formativi:** l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
- n) **per Attività Formativa:** ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai Corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi e prove finali, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) **per Settori Scientifico-Disciplinari:** gli insiemi disciplinari e culturali affini tra loro di cui al Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 482;
- p) **per Curriculum:** l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del Corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- q) **per Ordinamento Didattico di un Corso di studio:** l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio;
- r) **per ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System):** l'insieme di regole stabilite in ambito europeo, per il trasferimento e l'accumulo di crediti formativi in ambito europeo e per scala ECTS, lo strumento adottato in ambito europeo teso a facilitare la conversione e il trasferimento dei voti ottenuti dagli studenti nei periodi di mobilità;
- s) **per Diploma Supplement:** si intende il certificato redatto in doppia lingua e allegato al Diploma di ogni titolo di studio;

- t) **per Accademia:** la "Accademia di Costume e di Moda Srl" - Società soggetta a direzione e coordinamento dell'Accademia di Costume e di Moda Ente Morale (D.P.R. 260/1970) (ovvero "ACM");
- u) **per Statuto:** lo Statuto di autonomia dell'Accademia di Costume e di Moda approvato dal Consiglio d'Amministrazione con le successive modificazioni.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

- 1) Il presente Regolamento Didattico - di seguito denominato "Regolamento" - previsto dall'art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina i regolamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell'art. 2 della Legge n. 508/1999, coerentemente con il punto 3) dell'art.4 del DPR 212/2005 che disciplina i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative, e come previsto dall'art.14 dello Statuto di Autonomia dell'Accademia di Costume e di Moda,
 - a) disciplina l'ordinamento dei corsi di studio svolti nell'Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui art.4 della Legge 508/1999;
 - b) definisce l'ordinamento degli studi dei corsi di Diploma svolti dall'Accademia di cui all'art. 3 del DPR 212/2005;
 - c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
 - d) disciplina la carriera accademica degli studenti.

Art. 2 – Titoli e Corsi di Studio

- 1) L'Accademia può organizzare, ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
 - a) Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL);
 - b) Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL);
 - c) Corsi di Specializzazione (CSA);
 - d) Corsi accademici di Perfezionamento o Master di I livello (MA1) e II livello (MA2);
 - e) Corsi di Dottorato di Ricerca.

Pertanto, l'Accademia può rilasciare i seguenti titoli:

- a) Diploma Accademico di Primo Livello;
 - b) Diploma Accademico di Secondo Livello;
 - c) Diploma Accademico di Specializzazione;
 - d) Diploma Accademico di Perfezionamento o Master Accademico di I e II Livello;
 - e) Diploma Accademico di Dottorato di Ricerca.
- 2) L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi, non in contrasto con la normativa vigente, che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o partecipazione:
 - a) Corsi di perfezionamento breve;
 - b) Corsi di aggiornamento professionale;
 - c) Corsi di preparazione agli esami di stato;
 - d) Corsi di formazione, stages, seminari, workshops anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio, in ambito nazionale ed internazionale;
 - e) Corsi intensivi e di orientamento per studenti;
 - f) Corsi liberi.
- 3) L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.
- 4) Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

- 5) Le iniziative didattiche sono deliberate dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche di riferimento ed emanate dal Direttore con approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 3 – Crediti Formativi Accademici (CFA)

- 1) Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici (CFA), quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente.
- 2) Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
- 3) I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art.10, comma 4, lettera d), del DPR 212/2005.
- 4) Per ogni CFA corrispondono 25 (venticinque) ore di lavoro per studente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore, entro il limite del 20 (venti) per cento sono possibili, su parere del Consiglio Accademico, con specifico decreto del Direttore e con apposito decreto ministeriale coerentemente con quanto previsto dall'art.6, comma 1, del DPR 212/2005.
- 5) La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro per anno.
- 6) Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall'art.6 del DPR 212/2005.
- 7) I decreti ministeriali determinano la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnando di norma, rispetto all'impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-pratiche il 50% e quelle di laboratorio o pratiche il 100%.
- 8) Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Accademia può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso o sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati.
- 9) I regolamenti dei Corsi di studio possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche.
- 10) I regolamenti dei Corsi possono altresì riconoscere crediti formativi relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea e di ulteriori conoscenze informatiche sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.

Art. 4 – Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio

- 1) Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell'art.5 del DPR 212/2005 determinano:
 - a) la denominazione del corso di studio;
 - b) la Scuola e il Dipartimento di appartenenza;
 - c) gli obiettivi specifici del Corso di studio;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;

- f) i CFA assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative;
 - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
 - i) secondo le necessità, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di Diploma di Primo e Secondo Livello anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.
- 2) Ai sensi dell'art.5 del DPR 212/2005, l'offerta formativa dell'Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole. In sede di prima applicazione i Dipartimenti e le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al DPR 212/2005. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle eventuali modifiche e integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.
 - 3) Altresì, in prima applicazione i corsi di Primo Livello, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.5 del DPR 212/2005, sono istituiti nelle Scuole individuate nella tabella A di cui all'art.7, comma 4 del presente Regolamento, in conformità ai criteri determinati dall'art.9 del DPR 212/2005, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale. Tale trasformazione è disposta, su proposta dell'Accademia, con D.M. che verifica la corrispondenza ai criteri di cui al citato art.9 e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
 - 4) Fino all'adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i Corsi di Primo e Secondo Livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Formazione e Ricerca, i Master di Primo e Secondo Livello, sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con D.M. che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
 - 5) I Corsi di Specializzazione sono attivati con riferimento ad ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
 - 6) I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge n.53/2003, dal D.M. 249 del 10/09/2020, e dai relativi decreti con apposito Regolamento Didattico.

Art. 5 – Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

- 1) Gli ordinamenti didattici dell'Accademia sono disciplinati dal presente Regolamento.
- 2) I Corsi di Diploma accademico di Primo e Secondo livello, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Dottorato di Ricerca, i Master e i Corsi di Perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattica formativa, sono disciplinati da un Regolamento Didattico del Corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del Corso medesimo.
- 3) Il Regolamento Didattico del Corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'Accademia sentito il Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Il Regolamento Didattico del Corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:
 - a) tipologia delle attività formative;
 - b) il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
 - c) il numero dei crediti formativi assegnati;
 - d) gli obiettivi formativi specifici;
 - e) l'eventuale articolazione in moduli;
 - f) le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;

- g) la tipologia delle forme didattiche;
- h) la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- i) la denominazione e la struttura dei "curricula" offerti agli studenti;
- j) le regole sugli obblighi della frequenza;
- k) gli insegnamenti e le altre attività didattiche possono essere erogati con diversa progressione temporale e mediante l'utilizzo di forme di didattica anche a distanza.

Art. 6 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

- 1) L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di Studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 2) La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Academico ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico;
- 3) Il Consiglio d'Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi;
- 4) Le tipologie di attività formative e gli insegnamenti attivabili e l'appartenenza degli insegnamenti ai diversi settori e campi disciplinari sono definite, ove applicabile, dagli Ordinamenti ministeriali e sono relativi alle Scuole e Dipartimenti AFAM di afferenza.
- 5) Gli insegnamenti e le altre attività didattiche possono essere svolti in tutto o in parte in lingua straniera.
- 6) La proposta di istituzione di un nuovo corso accademico deve contenere:
 - a) denominazione e durata del corso;
 - b) obiettivi formativi;
 - c) profili e sbocchi professionali;
 - d) elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - e) obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - f) tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - g) caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - h) il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento;
 - i) partenariati e relazioni con il sistema delle arti e delle professioni;
 - j) dimensione internazionale;
 - k) direttore del corso, comitato scientifico e docenti responsabili dei principali insegnamenti e relativo curriculum;
 - l) numero massimo di posti disponibili, nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarebbe attivato;
 - m) titoli di studio richiesti per l'ammissione, inclusi gli eventuali debiti formativi ammessi e gli eventuali crediti riconoscibili e le prove previste;
 - n) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli;
 - o) il piano di fattibilità finanziario;
 - p) il dipartimento o la scuola di riferimento del corso.
- 7) I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studio inter-Scuole) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). L'attivazione di tali corsi è subordinata al preventivo nulla osta ministeriale. I regolamenti dei Corsi di studio inter-Scuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Scuole o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi, il rilascio del titolo finale e la

responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o dalle convenzioni.

- 8) I Corsi di studio possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali. L'attivazione di tali corsi è subordinata al preventivo nulla osta ministeriale.
- 9) Il Consiglio Accademico, sentiti i coordinatori dei corsi di studio e il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.
- 10) In caso di disattivazione di un corso di studio, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studio.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE, DI PRODUZIONE E DI RICERCA

Art. 7 – Strutture didattiche

- 1) Le strutture didattiche, di produzione e di ricerca di cui si avvale l'Accademia sono le seguenti:
 - a) i Dipartimenti;
 - b) le Scuole, con le loro articolazioni in Corsi di Diploma accademico di Primo Livello, Diploma accademico di Secondo Livello, Corsi di Specializzazione e Master di 1 e 2 livello (MA1 e MA2);
 - c) le Strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano la formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza.
- 2) Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore, individuato con decreto direttoriale sentito il Consiglio Accademico.
- 3) Sentito il Consiglio Accademico ed il Consiglio d'Amministrazione per quanto di sua competenza, il Direttore con decreto può, attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, anche se non contemplato dallo Statuto dell'Accademia, istituire organi ristretti all'interno di ciascuna struttura cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.
- 4) L'offerta formativa dell'Accademia è articolata, all'entrata in vigore del presente regolamento, nei corsi di vario livello afferenti al Dipartimento di Progettazione e arti applicate, e alle scuole di Progettazione artistica per l'impresa e Nuove tecnologie dell'arte (tabella A in allegato).
- 5) I corsi di studio istituiti presso le Scuole dell'Accademia sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento dei corsi è disciplinato dai relativi regolamenti.
- 6) Le modifiche all'ordinamento delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.
- 7) L'Accademia assicura la formazione che si realizza nei Dottorati di Ricerca e nei corsi di formazione permanente e ricorrente.
- 8) I corsi di studio inter-Scuole ed inter-accademie possono essere attivati in base ad appositi accordi e convenzioni, che ne disciplinano il funzionamento. L'attivazione di tali corsi è subordinata al preventivo nulla osta ministeriale.
- 9) L'Accademia persegue l'accreditamento dei suoi corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione", come previsto dall'art.13 dello Statuto dell'Accademia.
- 10) L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e con le modalità di cui al successivo Art.18.

TITOLO III

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

Art. 8 – Corsi di Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL)

- 1) I Corsi di Diploma Accademico di Primo livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, garantendo altresì i requisiti formativi per l'accesso a studi di Secondo livello. Il percorso formativo previsto dai corsi di Diploma di Primo livello è di durata triennale per un totale di 180 CFA.

Art. 8.1 – Ammissione

- 2) Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di Primo livello occorre essere in possesso di un diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
- 3) Per i corsi di diploma per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.
- 4) Lo studente deve essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale riguardante conoscenze di base definite dal Regolamento Didattico del Corso di Diploma.
- 5) Il Regolamento Didattico di Corso definisce altresì le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale attraverso prove o altri strumenti di valutazione.
- 6) Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.
- 7) Le strutture didattiche competenti possono proporre attività formative propedeutiche ai fini del conseguimento di un'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore.
- 8) Requisito di conoscenza della lingua in cui si svolgono gli insegnamenti e altre attività formative.

Art. 8.2 – Conseguimento del diploma

- 1) Per conseguire il Diploma Accademico di Primo livello lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua inglese e di elementi di informatica, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il superamento di una prova.
- 2) La prova finale, di cui al successivo art. 17.5, comma 7 del presente Regolamento, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Diploma, consiste nella presentazione, davanti ad una Commissione di almeno tre docenti di:
 - a) un elaborato progettuale composto da un lavoro di produzione e ricerca artistica e accompagnato da un'introduzione storico-critica o metodologica;
 - b) un'elaborazione e conseguente esposizione di un saggio breve di carattere teorico in forma scritta o scrittografica.
- 3) Ai fini dell'ammissione all'esame di diploma di primo e secondo livello è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti calcolati come media ponderata. Come da normativa vigente la Commissione, valutate complessivamente le opere e la tesi presentate dall'allievo, può elevare fino a 10 (dieci) punti il voto di ammissione già determinato. Il voto di diploma viene così ad essere espresso in centodecimi tenuto anche conto della eventuale elevazione. Agli allievi che hanno conseguito l'ammissione con una votazione superiore a 100, la commissione può attribuire un voto di diploma con votazione fino a 110 e lode. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

TITOLO IV

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

Art. 9 – Corsi di Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL)

- 1) I Corsi di Diploma Accademico di Secondo livello perseguono l'obiettivo di assicurare allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistico-culturali per l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e per l'esercizio di attività di elevata qualificazione professionale.
- 2) Il percorso formativo di un Corso di Diploma di Secondo livello è di norma di durata biennale per un totale di 120 CFA.

Art. 9.1 – Ammissione

- 1) Per essere ammessi ad un Corso di Diploma accademico di Secondo livello occorre essere in possesso del Diploma accademico di Primo livello o di laurea rispondente ai requisiti richiesti dal Corso di Diploma accademico di Secondo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
- 2) Per i corsi di Diploma accademico di Secondo livello per i quali l'Accademia preveda una limitazione degli accessi, le modalità di ammissione sono disciplinate da una prova di accesso definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli Studi.
- 3) Per i corsi di Diploma di Secondo livello per i quali non sia previsto un numero programmato di accessi, occorre essere in possesso dei requisiti curriculari definiti dal regolamento del Corso di Secondo livello.
- 4) I regolamenti di ogni Corso di Diploma Accademico di Secondo livello disciplineranno i requisiti richiesti per l'accesso, compresi eventuali debiti formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
- 5) Per l'ammissione al Corso di Diploma Accademico di Secondo livello, lo studente deve dimostrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale riguardante le conoscenze di base definite dalla struttura didattica competente, anche attraverso modalità di verifica da effettuarsi, ove necessario, attraverso prove o altri criteri di valutazione.
- 6) Qualora lo studente abbia acquisito titolo di Diploma Accademico di Primo livello con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto dalla struttura didattica competente ai fini dell'iscrizione al Corso di Diploma Accademico di Secondo livello, non è richiesta alcuna verifica.
- 7) La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di Diploma o di laurea con altri "curricula" e i cui crediti non siano completamente riconosciuti ai fini del Diploma Specialistico.
- 8) La struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi se la verifica non è positiva, con l'indicazione di modalità e tempi compresi entro la prima annualità. Tali obblighi formativi aggiuntivi vengono assegnati anche agli studenti che siano stati ammessi al Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello con una votazione inferiore ad un prefissato valore minimo.
- 9) Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al Corso Accademico di Diploma di Secondo livello, lo studente può essere ammesso "con riserva" anche se consegue il titolo di Primo livello nell'ultima sessione dell'anno accademico precedente, purché al momento dell'iscrizione abbia terminato tutti gli esami e il conseguimento del titolo avvenga nell'ultima sessione dell'anno precedente. Ove ciò non accada l'iscrizione al Corso di studio decade.
- 10) Requisito di conoscenza della lingua in cui si svolgono gli insegnamenti e altre attività formative.

Art. 9.2 – Conseguimento del diploma

- 1) Per conseguire il Diploma Accademico di Secondo livello lo studente deve aver acquisito 300 CFA, ivi compresi quelli acquisiti con il Diploma Accademico di Primo livello e riconosciuti ai fini

del Diploma Accademico di Secondo livello. Tali CFA sono comprensivi degli insegnamenti previsti dal piano di studio, delle altre eventuali attività formative, delle prove finali come definiti dal regolamento dei Corsi di Diploma Accademico di Secondo livello e recepito nel Manifesto degli Studi.

- 2) Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato la conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica per un numero di CFA previsti dai singoli ordinamenti di Corso, qualora non siano già stati acquisiti nei corsi di Primo livello. Lo studente deve altresì aver svolto le attività stagistiche, tirociniali e/o seminariali, anche esterne, se previste dallo specifico piano di studi del Corso di Diploma di Secondo livello.
- 3) La prova finale di diploma, di cui al successivo art.17.5, consiste nella presentazione di una produzione artistico-progettuale originale integrata sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la guida di uno o due relatori. La presentazione e successiva discussione della prova finale avviene davanti ad una Commissione di Diploma costituita da almeno tre membri, tra cui il Direttore dell'Accademia, il Direttore del Corso di riferimento (o docenti da loro designati) e il docente relatore selezionato dallo studente. I contenuti ed i requisiti da soddisfare sono definiti dalla struttura didattica competente.

TITOLO V

CORSI DI DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 10 – Corsi di Specializzazione (CSA)

- 1) Il Corso di Specializzazione (CSA) ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/2005.
- 2) L'ordinamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione, la durata del corso ed il numero dei CFA necessari per il conseguimento vengono approvati dal Consiglio Accademico.

Art. 10.1 – Ammissione

- 1) Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno del Diploma accademico di Primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle strutture competenti nel rispetto della normativa vigente e degli accordi internazionali.
- 2) Altri specifici requisiti di ammissione ad un Corso di Specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studio.
- 3) Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al primo anno del Corso di Specializzazione, le strutture competenti possono prevedere l'ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di Primo o Secondo livello, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi agli esami dell'ultimo anno non ancora superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del Corso di Specializzazione.
- 4) L'ammissione al Corso di Specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
- 5) La preparazione iniziale richiesta per ciascun Corso di Specializzazione è definita da specifico regolamento della struttura competente approvata dal Consiglio Accademico.

Art. 10.2 – Conseguimento del Diploma di specializzazione

- 1) Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo Corso di Specializzazione, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
- 2) La prova finale di diploma, di cui al successivo art.17.5, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno tre docenti designati dal Consiglio Accademico e nominata con decreto del Direttore dell'Accademia.
- 3) Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

TITOLO VI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 11 – Corsi di Dottorato di Ricerca (PhD)

- 1) I Corsi di Dottorato di Ricerca sono strutture didattiche di programmazione e organizzazione della formazione finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca di alta qualificazione negli ambiti delle arti visive, delle arti applicate, della progettazione e delle nuove tecnologie, della conservazione e del restauro di beni culturali e artistici, delle teorie, metodologie, didattica e comunicazione delle arti. Le tematiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi a un settore artistico-disciplinare o a un'aggregazione di più settori.
- 2) I Corsi di Dottorato di Ricerca possono essere istituiti in consorzio con altre istituzioni AFAM e Università nazionali ed internazionali, o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica, culturale e tecnologica, nonché di strutture idonee.
- 3) Il Corso di Dottorato di Ricerca ha di norma durata triennale.
- 4) Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca possono godere di borsa di studio.
- 5) I Corsi di Dottorato di Ricerca rilasciano titolo equiparato al Dottorato di ricerca universitario.

Art. 11.1 – Ammissione

- 1) L'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca richiede il possesso del Diploma Accademico di Secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e ritenuto idoneo.
- 2) Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Direttore dell'Accademia. Il Direttore ne invia tempestivamente comunicazione al MUR per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso indica:
 - a) il numero complessivo dei candidati da ammettere, non inferiore a tre;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio nella misura consentita dalle risorse interne dell'istituzione o rese disponibili dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;
 - c) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

Art. 11.2 – Conseguimento del Diploma

- 1) La prova finale, di cui al successivo art. 17.5, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del Corso e dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti dell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.
- 2) Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

TITOLO VII MASTER ACCADEMICI

Art. 12 – Master Accademici (MA1 e MA2)

- 1) Il Corso di Master Accademico è un Corso di Perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell'art 3 del DPR 212/2005, la cui durata può essere annuale, biennale a seconda del progetto didattico-professionale.

Art. 12.1 – Ammissione

- 1) L'ammissione ai Master Accademici Primo livello (MA1) richiede il possesso di un Diploma Accademico di Primo livello o di Laurea o altro Titolo equipollente, e per i Master Accademici di Secondo livello (MA2), si richiede il possesso di Diploma accademico di Secondo livello o della Laurea magistrale o altro Titolo equipollente.

Art. 12.2 – Conseguimento del Diploma di Master Accademico

- 1) Per conseguire il Diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA, relativamente alla durata annuale o biennale del Master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
- 2) La prova finale, di cui al successivo art. 17.5, consiste nella realizzazione di progetti artistico-culturali finalizzati agli obiettivi formativi del Master approvati dalle strutture didattiche di riferimento, in formato digitale e/o cartaceo, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno tre docenti designati dalla struttura competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.
- 3) Il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.

TITOLO VIII CORSI DI PERFEZIONAMENTO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE

Art. 13 – Attività didattiche speciali e integrative

- 1) I corsi di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento hanno l'obiettivo di fornire specifica preparazione in ambiti artistici e professionali particolari.
- 2) I corsi possono avere una durata massima di un'annualità, per un numero massimo di 60 CFA e si caratterizzano per la flessibilità del loro ordinamento.
- 3) Le modalità di accesso ai corsi, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, sono disciplinati con apposito regolamento didattico deliberato dal Consiglio Accademico.
- 4) I corsi sono istituiti con decreto del Direttore dell'Accademia, previa approvazione del Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
- 5) A conclusione dei corsi, agli iscritti che hanno svolto le attività previste dal programma didattico-formativo ed abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel Decreto istitutivo del Corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza a firma del Direttore dell'Accademia.

TITOLO IX ATTIVITA' DIDATTICHE E INTEGRATIVE

Art. 14.1 – Attività di tirocinio post diploma

- 1) L'Accademia può attivare attività tirociniali post-diploma negli ambiti formativi di propria competenza. Per lo svolgimento di dette attività le strutture didattiche dovranno definire:
 - a) criteri e modalità di iscrizione ai tirocini;
 - b) criteri di determinazione dei periodi e delle sedi di svolgimento dei tirocini;
 - c) obblighi di partecipazione ed adempimenti posti a carico del tirocinante nonché obblighi e adempimenti della struttura accademica ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;
 - d) rilascio dell'attestato di partecipazione;
 - e) eventuali cause di invalidità del tirocinio.

Art. 14.2 – Corsi e attività di perfezionamento all'estero

- 1) L'Accademia può organizzare corsi di studio ed attività di perfezionamento presso istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale per le quali potranno essere attribuiti CFA. Un'apposita commissione, nominata dal Consiglio Accademico, valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza a tali attività.

Art. 14.3 – Produzione artistica

- 1) L'Accademia promuove autonomamente, o in cooperazione con altri enti, attività in ambito artistico e produttivo, al fine di valorizzare le competenze e il talento di studenti e docenti. Tra queste rientrano:
 - a) organizzazione di eventi, mostre e spettacoli ricreativi e culturali;
 - b) produzione e commercializzazione di oggetti e opere di varia natura;
 - c) organizzazione, gestione ed esercizio di giornali, riviste e attività editoriali o di produzione radio- televisiva e telematica connesse alle attività formative e di ricerca dell'Accademia.
- 2) Tali attività possono essere affidate a strutture appositamente create in seno all'Accademia o essere sviluppate dai docenti in collaborazione con gli studenti, in un contesto di attività d'aula o di tirocinio formativo.

Art. 14.4 – Ricerca

- 1) L'Accademia può stipulare contratti e convenzioni per progetti di ricerca e sviluppo con enti pubblici o privati.
- 2) Tali attività possono essere affidate a professionisti e centri appositamente creati in seno all'Accademia o essere sviluppate dai docenti in collaborazione con gli studenti, in un contesto di attività d'aula o di tirocinio formativo.

Art. 14.5 – Servizi agli studenti

- 1) L'Accademia promuove, in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare agli studenti i servizi culturali, ricreativi, di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. Rientrano tra queste attività:
 - a) informazione e orientamento alle scelte formative e all'inserimento professionale, compresa l'organizzazione di stage, tirocini formativi in Italia e all'estero, consulenza a studenti e aziende per l'inserimento e lo sviluppo professionale di studenti e diplomati;
 - b) organizzazione e gestione in conto proprio e/o in convenzione di bar e servizi di ristorazione, convitti e pensionati universitari per giovani, convittori ed esterni;

- c) organizzazione di attività culturali e ricreative;
 - d) organizzazione, gestione, convenzione e esercizio di librerie e punti vendita sempre a scopo culturale e connesse alle attività formative;
 - e) diffusione gratuita di materiale scolastico di propaganda.
- 2) Tali attività sono gestite da appositi Uffici, nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO X ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

SEZIONE 1 – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Art. 15 – Programmazione didattica

- 1) Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto di autonomia, Il Consiglio Accademico è l'organo di indirizzo delle attività di formazione, di ricerca e di produzione artistica ed esercita tutte le attribuzioni in materia di indirizzo scientifico e culturale e di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, ed all'approvazione del Manifesto degli studi.
- 2) La durata dell'anno accademico è fissata di norma dal 1 ottobre al 30 settembre. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare o posticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.
- 3) Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli Studi, il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche, dei Dipartimenti, delle Scuole e dei Corsi, nonché del servizio orientamento, che avanzano, ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e, comunque, entro i tempi necessari all'avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
 - a) integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
 - b) piano di copertura degli insegnamenti;
 - c) piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
 - d) piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
 - e) piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.
- 4) Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Direttore in corso d'anno in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 15.1 – Incompatibilità

- 1) L'incarico di responsabile di una struttura didattica è, in linea di principio, incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche. Le eccezioni che si rendessero necessarie per i Dipartimenti o le Scuole con esiguo numero di docenti verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 15.2 – Piano degli studi annuale

- 1) Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento e la possibilità di svolgere gli insegnamenti e le altre attività didattiche in tutto o in parte in lingua straniera.
- 2) Il piano di studi annuale è approvato dal Consiglio Accademico e definito, ogni anno, nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento.

Art. 15.3 – Piano di copertura degli insegnamenti

- 1) Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità d'individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l'a.a. di riferimento.
- 2) Sulla base del piano, il Direttore, sentiti i Dipartimenti, le Scuole e i Corsi, definisce le modalità di affidamento delle discipline che non risultano coperte.

- 3) Laddove necessario, Il Direttore, può istituire un bando che elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l'indicazione del numero di CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

Art. 15.4 – Manifesto annuale degli studi

- 1) Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli Studi che comprende:
 - a) Il piano annuale di ciascun Corso di studio;
 - b) le modalità di accesso degli studenti;
 - c) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
 - d) i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
 - e) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
 - f) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.
- 2) I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a), b), d) ed e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni.
- 3) Il Manifesto annuale degli Studi viene pubblicato all'Albo dell'Accademia e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni anno accademico.

Art. 15.5 – Coordinamento delle attività didattiche

- 1) Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d'insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di calendarizzazione delle attività.
- 2) Il coordinamento delle attività all'interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di ogni a.a. per definire le proposte di programmazione didattica. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'a.a. per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi di insegnamento proposti dai docenti con le finalità del corso di studio.

Art. 15.6 – Verifica dei risultati delle attività formative

- 1) L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
- 2) La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni critiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
- 3) I docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano al Consiglio Accademico una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative, individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

SEZIONE 2 – ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 16 – Forme didattiche

- 1) Le attività didattiche svolte dall'Accademia possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente.
- 2) In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni e/o di esercitazioni laboratoriali, di moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 16.1 – Corsi di insegnamento

- 1) I corsi ufficiali d'insegnamento, di base, caratterizzanti, affini e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 e dalla successiva decretazione in materia.
- 2) Le discipline che costituiscono i corsi d'insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
- 3) Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

Art. 16.2 – Esercitazioni e laboratori didattici

- 1) Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppino esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
- 2) Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o dell'assistente di laboratorio.
- 3) A motivo dell'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma, rappresentando momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

Art. 16.3 – Seminari didattici

- 1) Il seminario didattico è un'attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui siano presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

Art. 16.4 – Tirocini

- 1) Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.
- 2) La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell'insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
- 3) Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

Art. 16.5 – Compiti didattici dei docenti

- 1) I compiti didattici dei docenti consistono in:
 - a) lezioni, esercitazioni, laboratori e altre attività integrative delle lezioni;

- b) assistenza individuale agli studenti;
 - c) accertamento del profitto degli studenti;
 - d) attività di tutorato e di orientamento;
 - e) assolvimento dei compiti organizzativi interni;
 - f) partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio.
- 2) Alla luce del profilo professionale dei docenti dell'Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, tutti i docenti sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal piano di studio. I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.
 - 3) I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento.
 - 4) Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
 - 5) Il registro fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, deve essere consegnato alla Segreteria al termine di ogni lezione.

SEZIONE 3 – ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Art. 17 – Accertamento della preparazione degli studenti

- 1) L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
 - a) prove di ammissione ai corsi di studio e di accertamento della preparazione iniziale;
 - b) prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto;
 - c) prove finali.
- 2) A ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.
- 3) In particolare, il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso i docenti sono comunque tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.
- 4) L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi (/30). Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.
- 5) Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente responsabile della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.
- 6) L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di Primo e di Secondo livello che deve prevedere almeno tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le sessioni debbono indicare la data d'inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno 30 (trenta) giorni prima del loro svolgimento. Di norma, le sessioni d'esame sono:
 - a) sessione estiva (giugno-luglio);
 - b) sessione autunnale (settembre-ottobre);

- c) sessione invernale (febbraio);
e debbono concludersi entro il 30 aprile dell'a.a. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Direttore. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno 15 (quindici) giorni tra un appello e l'altro.
- 7) La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso, deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all'albo e/o per via informatica almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista nel calendario, salvo casi di forza maggiore.
 - 8) Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 (sette) giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta ed alla discussione sui medesimi con il Presidente di commissione.
 - 9) L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può, in ogni caso, essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
 - 10) La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno 7 (sette) giorni dopo la conclusione o 3 (tre) giorni dopo la sospensione dell'ordinaria attività didattica.
 - 11) Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Direttore può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà, in tal caso, essere anticipata.
 - 12) L'attività formativa, eventualmente articolata in moduli, o la previsione di prove di verifica integrate per più attività formative comporta una valutazione complessiva unitaria.
 - 13) Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.
 - 14) L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo (30/30) può essere concessa la lode.

Art. 17.1 – Ammissione agli esami di profitto

- 1) Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
 - a) essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi;
 - b) essere in regola con gli obblighi di frequenza che impongono una percentuale di frequenza obbligatoria pari all'80% delle attività formative come previsto dall'art.10, punto 3 lettera i), del DPR n.212/2005.
- 2) Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo.
- 3) Lo studente può sostenere, nel corso dell'a.a., tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
- 4) Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'a.a. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso, viene nominata apposita Commissione d'esame.
- 5) Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, o si ritiri, potrà ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo.

Art. 17.2 – Commissione degli esami di profitto

- 1) Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da tre docenti, tra cui il docente titolare della disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell'Accademia.
- 2) In caso di prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

- 3) I lavori della Commissione si svolgono sotto la responsabilità del Presidente. Il Presidente stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso, la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
- 4) La verbalizzazione dell'esito dell'esame finale di profitto è effettuata dal Presidente della Commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.
- 5) La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente.

Art. 17.3 – Ammissione ai corsi di studio

- 1) Per accedere ai corsi di studio dell'Accademia è necessario aver conseguito un titolo di Scuola superiore quinquennale o altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
- 2) I corsi di studio presso l'Accademia sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato, comunque, a requisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
- 3) I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L'ammissione ai corsi di studio programmati è disposta dall'Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 (sessanta) giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 (quindici) giorni successivi allo svolgimento delle prove.
- 4) Ai fini del miglioramento dell'offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e non docente, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
 - a) disponibilità dei docenti;
 - b) disponibilità di aule e laboratori;
 - c) monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi 5 (cinque) anni;
 - d) monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi 5 (cinque) anni.
- 5) Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli Studi. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti. I risultati di ammissione sono pubblicati all'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.
- 6) I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di requisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione. Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.
- 7) La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente ed approvata dal Direttore dell'Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti della Commissione. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione che vengono altresì comunicate ai candidati almeno 30 (trenta) giorni prima del loro svolgimento.
- 8) I risultati di ammissione prevedono tre valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il primo anno accademico.

- 9) I risultati di ammissione sono pubblicati sull'Albo dell'Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell'esito dell'ammissione.

Art. 17.4 – Accertamento della preparazione iniziale

- 1) I Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l'ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze ed abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, ed individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l'accertamento della preparazione iniziale e per la determinazione di eventuali obblighi formativi.

Art. 17.5 – Prova finale di diploma

- 1) I contenuti e le caratteristiche artistico - culturali delle prove finali di Diploma di Primo e Secondo livello, di Specializzazione, di Perfezionamento, di Corsi di Dottorato di Ricerca, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.
- 2) Le prove finali di Diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d'indirizzo;
 - b) un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
- 3) Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno 3 (tre) appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'a.a. successivo.
- 4) Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
 - a) aver frequentato il rispettivo corso di studio, avendo superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto e maturato conseguentemente il corrispondente numero di crediti;
 - b) aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Studio con il relativo conseguimento dei CFA;
 - c) essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.
- 5) Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti e provvedere al versamento dell'indennità della prova finale di Diploma stabilita dal Consiglio d'Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data di discussione delle tesi.
- 6) La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita Commissione giudicatrice formata da almeno tre docenti, di una copia della tesi che deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dell'Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa delle firme del/dei relatori della tesi.
- 7) La prova finale del Diploma Accademico di Primo livello consiste in:
 - a) una tesi di carattere artistico-progettuale consistente nella produzione di elaborati su un tema specificatamente assegnato dal docente del corso della disciplina d'indirizzo cui lo studente risulta iscritto; oppure in
 - b) una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L'eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
- 8) La prova finale del Diploma Accademico di Secondo livello consiste nella discussione, davanti ad un'apposita commissione giudicatrice formata da almeno tre docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l'aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolto sotto la guida di uno o due relatori.

- 9) La prova finale del Corso di Specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico- critico sotto forma di produzione e saggio grafico- scrittografico a cura di due differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa davanti ad una commissione di almeno tre docenti.
- 10) La prova finale del Corso di Dottorato di Ricerca consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una tesi di Dottorato originale, discussi pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso, dagli eventuali membri esterni all'istituzione esperti nell'area disciplinare di riferimento, nominata dal Direttore dell'Accademia.
- 11) La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico e teorico-critico finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvati dalle strutture didattiche di riferimento, in formato digitale e/o cartaceo, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente alle finalità del corso. La discussione avrà luogo pubblicamente davanti ad una commissione di almeno tre docenti designati dalla struttura competente e nominata dal Direttore dell'Accademia.
- 12) Il Relatore della prova finale deve essere, o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi, un docente dell'Accademia.
- 13) Il Docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone conto in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
- 14) Per la prova finale di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore all'inizio dell'ultimo anno accademico.
- 15) Per la prova finale di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso, un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
- 16) Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente relatore a non rilasciare il nulla-osta alla discussione di tesi / o i docenti relatori, a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
- 17) La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi (/110). Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo da zero a dieci punti che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice e dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su proposta del Presidente e su parere unanime della Commissione giudicatrice, può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "studente eccellente" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.
- 18) Le Commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del Corso di Dottorato di Ricerca formate da tutti i docenti del corso - da almeno tre docenti compreso il docente relatore e vengono nominate dal Direttore dell'Accademia.
- 19) Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della commissione fanno sempre parte i professori relatori.
- 20) La prova finale è sempre individuale. Il docente relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un massimo di due studenti) sul medesimo tema o argomento. In ogni caso, il singolo

studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque una valutazione individuale.

- 21) Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 66/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.
- 22) I verbali dell'esame finale di Diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della Commissione, sono sottoscritti da tutti i componenti della Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.
- 23) Lo studente che abbia concluso il proprio ciclo di esami e debba sostenere esclusivamente la prova finale dovrà pagare una quota annua fissata dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, comunque inferiore a quella ordinaria.

SEZIONE 4 – QUALITA' DELLA DIDATTICA

Art. 18 – Attività di orientamento

- 1) L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all'interesse e alla vocazione dell'utente, e in uscita, in modo da fornire ai Diplomati, per quanto possibile, un utile inserimento nelle attività professionali sul territorio.
- 2) L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da uno specifico servizio di orientamento attivato dall'Accademia ed approvato dal Direttore.
- 3) Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento e tutorato rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
- 4) L'Accademia organizza altresì attività dirette a:
 - a) contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi;
 - b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
 - c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso, migliorando, nell'insieme, le caratteristiche qualitative della didattica;
 - d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e ad un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

SEZIONE 5 – RESPONSABILITA' DIDATTICHE

Art. 19 – Individuazione delle responsabilità

- 1) Le attività didattiche, formative ed integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell'Accademia.
- 2) Le responsabilità sono attribuite:
 - a) al Consiglio Accademico e al Direttore che lo presiede;
 - b) ai Dipartimenti, Scuole, Corsi di studio ed Istituti;
 - c) ai docenti per lo svolgimento delle attività d'insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi dalle strutture didattiche competenti.

TITOLO XI STUDENTI

SEZIONE 1 – NORME GENERALI

Art. 20 – Rapporto formativo

- 1) Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi ed indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti formativi dipendenti da una non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Accademia.
- 2) L'iscrizione ai corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
- 3) Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, ai Master accademici e ai corsi di Perfezionamento.
- 4) Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall'elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
- 5) Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di Diploma, Diploma Specialistico e di Dottorato di Ricerca, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di Diploma di diverso livello.
- 6) Lo studente può essere iscritto ad un determinato Corso di Diploma Accademico di Primo o Secondo livello, di Diploma Specialistico o di Master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto, né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Art. 21 – Immatricolazioni

- 1) Le domande di immatricolazione ai corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello, di Specializzazione, di Master e Perfezionamento sono indirizzate al Direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
- 2) La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

Art. 21.1 – Iscrizioni e libretti accademici personali

- 1) Negli anni accademici successivi a quelli di immatricolazione, lo studente rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica ed il versamento delle quote di tasse e contributi entro il termine stabilito pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
- 2) Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore dell'Accademia.
- 3) Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quelli d'immatricolazione non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi ed indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 4) Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come:

- a) documento di riconoscimento all'interno dell'Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
 - b) documento contenente il percorso didattico dello studente;
 - c) documento comprovante l'iscrizione all'Accademia.
- 5) Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
 - 6) Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può essere rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
 - 7) Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione, o l'iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
 - 8) Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione, o iscrizione, sono nulli.

Art. 21.2 – Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

- 1) L'Accademia applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
- 2) Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
 - b) approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
 - c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.
- 3) La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni:
 - a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore (DoV, Declaration of Value) del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio risulti che il titolo di studio conseguito consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso, allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il primo anno di iscrizione;
 - b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalle disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.
- 4) Apposita Commissione di valutazione designata dal Direttore provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri proponendo, di fronte a piani di studio diversificati, gli eventuali debiti formativi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia. Le risultanze sono soggette all'approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 21.3 – Iscrizione di diplomati

- 1) I Diplomati di Primo e Secondo livello possono chiedere iscrizione ad altro Corso di Diploma Accademico di Primo e Secondo livello. Il Consiglio Accademico procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi.
- 2) La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.

- 3) Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
- 4) Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d'indirizzo.

Art. 21.4 – Iscrizione a corsi di insegnamento singoli

- 1) Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
- 2) Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l'indicazione degli esami sostenuti e dei CFA acquisti.
- 3) L'iscrizione ai corsi singoli comporta il pagamento di tasse e contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) È possibile l'iscrizione a singoli corsi come uditori. Una tassa, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, darà diritto alla frequenza di massimo cinque corsi.

Art. 21.5 – Curricula e piani di studio individuali

- 1) L'Ordinamento didattico di Corso di Studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula".
- 2) Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel primo anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'Ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce.
- 3) Durante il percorso di studio lo studente può modificare il piano di studi.
- 4) I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.
- 5) Eventuali integrazioni e modifiche al piano di studi devono essere effettuate nel rispetto dell'ordinamento approvato dal Ministero.

SEZIONE 2 – MOBILITA' STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Art. 22 – Trasferimento ad altre Accademie

- 1) Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico all'inizio di ogni anno accademico (entro il 30 settembre) purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
- 2) A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l'Accademia di Costume e di Moda, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.
- 3) L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi ed indennità versate dallo studente.
- 4) Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisti.

Art. 22.1 – Trasferimenti da altre Istituzioni

- 1) La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire alla Accademia entro il 1 settembre di ogni anno accademico.
- 2) Alla domanda di trasferimento da altra Istituzione deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
- 3) Il Consiglio Accademico, che ha facoltà di nominare una apposita commissione, delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l'istituzione di provenienza, con l'indicazione:
 - a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorché si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso l'Accademia di Costume e di Moda;
 - b) di eventuali crediti formativi allorché si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati dall'Accademia di Costume e di Moda.
- 4) Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.
- 5) I crediti formativi vengono conformati ai CFA dell'Accademia di Costume e di Moda.

Art. 22.2 – Passaggi di corso

- 1) E' consentito allo studente il passaggio da un corso di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Accademia entro il 15 novembre per gli studenti immatricolati al 1 anno accademico ed entro il 1 settembre per gli studenti iscritti ad anni diversi dal primo.
- 2) Il passaggio da un indirizzo all'altro è consentito solo in senso orizzontale. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti, di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo indirizzo. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione e regoleranno nello specifico eventuali modifiche al presente articolo.
- 3) Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Art. 23 – Riconoscimento degli studi pregressi

- 1) È consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) in possesso di titolo universitario;
 - b) in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero;
 - c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
- 2) L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:
 - a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
 - b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
 - c) presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.
- 3) Il riconoscimento può avvenire mediante:
 - a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
 - b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli

insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

- 4) Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.
- 5) Ogni riconoscimento deve essere confermato dal Consiglio Accademico, o da struttura appositamente delegata.

Art. 24 – Sospensione e interruzione temporanea degli studi

- 1) Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di Specializzazione o di Dottorato di Ricerca.
- 2) Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
- 3) Oltre a quanto previsto dai commi 1) e 2), lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente deve presentare domanda al Direttore dell'Accademia allegando:
 - a) curriculum accademico svolto;
 - b) versamento di una quota di tasse e contributi, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per ogni annualità di interruzione degli studi;
 - c) versamento di tasse, contributi ed oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda. Qualora l'interruzione degli studi superi i 3 (tre) anni l'amministrazione dell'Accademia potrà definire una somma di rientro forfettaria.

Art. 24.1 – Rinuncia agli studi

- 1) Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso.
- 2) La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito, senza condizioni o clausole limitative.
- 3) Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell'inefficacia della carriera a seguito della rinuncia.

Art. 24.2 – Decadenza della qualifica di studente

- 1) Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per 5 (cinque) anni decade dalla qualifica di studente.
- 2) Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per l'anno in corso.
- 3) Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è in corso lo studente.
- 4) Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.

- 5) La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di Diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

Art. 24.3 – Cessazione della qualifica di studente

- 1) La qualifica di studente iscritto all'Accademia cessa per:
- a) conseguimento del titolo di studio;
 - b) trasferimento ad altra Accademia;
 - c) rinuncia agli studi;
 - d) decadenza.

SEZIONE 3 – TITOLI ACCADEMICI

Art. 25 – Rilascio dei diplomi accademici

- 1) I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Accademia di Costume e di Moda vengono rilasciati dal Direttore.
- 2) Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore, anche dal Direttore Amministrativo. Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Art. 25.1 – Rilascio di titoli congiunti

- 1) L'Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
- 2) L'Accademia, sentito il MUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1 ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
- 3) Il titolo viene conferito dalle Accademie convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato, congiuntamente, dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

Art. 25.2 – Certificazioni dei titoli di studio

- 1) Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il Diploma Accademico di Primo livello, di Secondo livello, di Specializzazione, di Corso di Dottorato di Ricerca e di Master accademico in originale.

Art. 25.3 – Altre certificazioni

- 1) La Segreteria studenti rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
- 2) L'Accademia rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato redatto in duplice lingua (in italiano e in inglese) e riporta le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo, nonché la valutazione secondo la scala ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Il modello di "Diploma Supplement" è quello sviluppato da UNESCO/CEPES e Commissione Europea, recepito dalla normativa italiana ed eventuali successive modifiche.

TITOLO XII DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 26 – Diritto allo studio

- 1) L'Accademia persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
- 2) L'Accademia provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente.
- 3) L'Accademia disciplina le modalità di concessione delle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, attraverso:
 - a) bandi di concorso per attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche (aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi);
 - b) bandi di concorso per l'esonero totale o parziale del pagamento dei contributi di frequenza.
- 4) La regolamentazione di cui al precedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

Art. 27 – Studenti diversamente abili

- 1) L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

TITOLO XIII COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 28 – Comunicazione

- 1) L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.
- 2) Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico e su proposta del Servizio orientamento e ufficio comunicazione, adotta ogni anno accademico un piano della comunicazione esterna ed interna in modo da rendere agevole il reperimento delle informazioni da parte dell'utenza reale e potenziale.
- 3) Le informazioni vengono fornite mediante:
 - a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
 - b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio orientamento;
 - c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione dell'Accademia;
 - d) comunicazioni per via telematica a cura del Servizio orientamento e ufficio comunicazione.

TITOLO XIV

ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 29 – Entrata in vigore, modifiche ed integrazioni

- 1) Il presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio Accademico ed è approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali. In seguito all'approvazione del Ministero, il Regolamento è adottato con decreto del Direttore ed entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Accademia.
- 2) All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
- 3) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
- 4) Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, ed emanate con decreto del Direttore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

il Direttore



Roma, 18 marzo 2022